



Ravenna , data del protocollo

*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

A tutti i Comuni delle Province
di Ravenna-Forlì/Cesena-Rimini

e p.c. Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna (risposta a nota n 696 del 29.04.2020
prot. in entrata 5480 del 30.04.2020)
(protocollo.prefra@pec.interno.it)

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
di Forlì/Cesena
(protocollo.preffc@pec.interno.it)

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
di Rimini
(protocollo.prefrn@pec.interno.it)

Prot. N. vedi mail

Allegati

Risposta al Foglio n. del

Class. 34.43.13

Fasc.

Prot. in entrata n. del

Oggetto: COMUNI DELLE PROVINCE DI RAVENNA-FORLÌ'/CESENA-RIMINI.

Comunicazione in merito ad alcuni aspetti procedurali qualora le misure di contenimento emergenziale del COVID-19 rendessero possibile l'installazione di sedie, tavolini, ombrelloni negli spazi aperti soggetti alla disciplina del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (Codice dei Beni Culturali)

Alcune Amministrazioni Comunali hanno evidenziato alcune problematiche procedurali che potrebbero presentarsi al momento in cui, dopo la sospensione a seguito dell'emergenza COVID-19, gli esercizi commerciali, ubicati in aree di valore culturale, riprenderanno la propria attività.

Fatti salvi eventuali provvedimenti specifici che le autorità governative intendessero assumere sull'argomento al fine agevolare l'attività di competenza questa Soprintendenza, a tutt'oggi, si ritiene utile anticipare suggerimenti alle problematiche sollevate.

La collocazione dei tavoli, ombrelloni, sedie e attività ambulanti (**senza la realizzazioni di opere**) vengono generalmente regolati dal Codice dei Beni Culturali con gli articoli 20, 21 (comma 4) e 52. La materia è piuttosto complessa in quanto coinvolge presupposti che sono proprie della tutela, della valorizzazione e del commercio. Sulla scorta dei principi Costituzionali sono coinvolte le competenze di diversi Enti Territoriali.





Ravenna, data del protocollo

*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

Lo testimonia anche la sentenza n 140/2015 della Corte Costituzionale che ha affrontato il problema dell'art. 52 dal comma 1-bis e 1-ter del D. lgs. 42/2004.

La sentenza riporta un passo significativo da tenere presente nell'affrontare problematiche che attribuiscono competenze ad Enti territoriali diversi (Stato e Regioni in particolare) e cioè:

"...Orbene, in tale contesto, l'impossibilità di comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante l'applicazione del principio di prevalenza, in assenza di criteri contemplati in Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione, che deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 273 del 2013 e n. 50 del 2008)."...

Va preliminarmente sottolineato che molti Comuni del territorio di competenza di questa Soprintendenza non hanno individuato le aree previste dall'art. 52, comma 1, con le modalità riportate dall'articolo stesso. Nei casi in cui è stato fatto bisogna anche rilevare che le disposizioni sul distanziamento delle persone e le ulteriori disposizioni sul contenimento dell'epidemia in atto richiedono probabilmente una diversa distribuzione degli elementi da collocare.

Il preventivo parere della Soprintendenza sia nell'ambito di un piano esteso o per ogni singolo progetto consente di valutare preventivamente elementi che possono interferire negativamente con i beni tutelati e se sussistono elementi per valutare l'emanazione di possibili provvedimenti di divieto.

Occorre ulteriormente precisare che l'inserimento di strutture che richiedono l'esecuzione di lavori che interessano gli spazi disciplinati dal Codice dei Beni Culturali necessitano comunque della preventiva autorizzazione art. 21 del D. lgs. 42/2004.

Tutto ciò premesso per l'inserimento dei manufatti (quali sedie, tavoli, ombrelloni) non soggetto al preventivo rilascio della autorizzazione sopra richiamata si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20 e il comma 4 dell'art. 21 (limitatamente alle comunicazioni per variazione di destinazione d'uso).

E' fatto salvo comunque il comma 1-ter dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Per quanto riguarda il comma 1 art. 20 l'iniziativa compete alla Soprintendenza che può attivarsi per un eventuale provvedimento di divieto e misure sanzionatorie.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 21 (limitatamente alla parte della comunicazione di variazione di destinazione d'uso) l'Amministrazione Comunale (o altri Enti competenti come per esempio l'Unione dei Comuni) trasmette una comunicazione in merito alla installazione e quindi sostanzialmente una variazione d'uso.





Ravenna , data del protocollo

*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

Tutto ciò premesso considerata la necessità di chiarimenti procedurali; per il periodo di emergenza in atto (e comunque non oltre il 30.11.2020) e qualora le autorità governative ritengano fattibile l'installazione di tavoli, ombrelloni e sedie negli spazi pubblici all'aperto disciplinati dal Codice dei Beni Culturali e limitatamente per le occupazione di suolo pubblico temporanee (ad esclusione pertanto dell'occupazione di suolo pubblico permanente) le Amministrazioni Competenti dovranno fare pervenire a questo Istituto al solo fine di consentire di valutare se sussistono i presupposti per attivare un procedimento di divieto così come disciplinato dal comma 1 dell'art. 20 del Codice dei Beni Culturali la seguente documentazione:

- 1) Relazione descrittiva relativa all'intervento da realizzare (generalità del richiedente, ubicazione, materiali, finiture, periodo di installazione, attestazione che non verranno eseguite opere e la perfetta reversibilità delle stesse);
- 2) Documentazione fotografica dell'area interessata estesa al contesto circostante;
- 3) Planimetria dell'area e distribuzione delle opere.

Fatte salve le condizioni e prescrizioni contenuti nei pareri favorevoli già rilasciati da questa Soprintendenza negli ultimi 5 anni, per quanto riguarda ampliamenti o nuove installazioni si ritiene utile fornire già da ora le seguenti prescrizioni:

- non vengano realizzate pedane (in legno, metalliche, o altro materiale) poste sopra il piano pavimentale;
- non siano installate fioriere o altri elementi di tamponamento a delimitazione delle aree e qualora fosse necessario dovranno essere utilizzate strutture perfettamente permeabili alla vista e all'aria;
- gli ombrelloni, con struttura autonoma, ed eventualmente distanziati fra di loro, abbiano una copertura massima di 3,5÷4,00 ml., realizzata in tela di cotone pesante;
- tavolini e sedie siano in struttura metallica (non rifinita a lucido) e/o legno

Dovranno essere evitate soluzioni che prediligono elementi in materiale plastico.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. così come integrato e disciplinato dal DPR 321/2017 ed eventuali provvedimenti comma 1-ter art. 52 del Codice dei beni Culturali.

Il Responsabile Area
Patrimonio Architettonico
Arch. Valter Piazza

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Giorgio Cozzolino)
firmato digitalmente

